STUDIO DEI NOTAI
RUBEN ISRAEL - ELENA TERRENGHI
Via Filippo Carcano, 47 - Tel. 02/4980219
20149 MILANO

Repertorio n. 31656 Raccolta n. 10575

Atto di rettifica di atto costitutivo di fondazione
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette)
il giorno 17 (diciassette)
del mese di gennaio
In Milano, nella casa in via Filippo Carcano n. 47
Avanti a me **Elena Terrenghi,** notaio in Milano, iscritto presso il Collegio notarile di Milano ed alla presenza dei signori:
- **Gentili Davide,** nato a Bollate il 29 novembre 1973, domiciliato a Garbagnate Milanese, via Manzoni n. 52,
- **Mulas Michela,** nata a Cagliari il 21 agosto 1977, domiciliata a Milano, via Savona n. 69,
intervenuti quali testimoni noti ed idonei aventi, come gli stessi confermano, i requisiti di legge, è comparsa la signora:
- Koenig Antonella, nata a Milano il 21 febbraio 1966, domiciliata a Milano, piazza Leonardo Da Vinci n. 3, cittadina italiana, codice fiscale: KNG NNL 66B61 F205U
Detta comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, alla presenza dei testi

premesso che

A) con mio atto in data 12 settembre 2016 rep. n. 31054/10274, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 14 settembre 2016 al n. 30052 serie 1T la comparente, unitamente ai signori Alessandro Koenig, Stefano Roberto Tronconi, Giuseppe Pirola, Franco Barro e Lorenzo Paolo Antonio Rosso nel citato atto compiutamente generalizzati, costituiva una fondazione senza scopo di lucro rispondente ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione denominata: **"Fondazione oxiAMO Onlus",** con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 20 per la quale:
* con istanza protocollata presso la Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale del Governo - Ufficio Persone Giuridiche in data 23 settembre 2016, veniva richiesto il riconoscimento dell'ente medesimo;
* con istanza inviata alla Direzione Regionale delle Entrate di Milano in data 14 settembre 2016 Protocollo n. 0139186 è stato richiesto il riconoscimento della qualifica di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus);
B) l'**Agenzia delle Entrate ha richiesto le seguenti modifiche allo statuto**:
Art. 1: sostituzione del secondo comma del seguente tenore: "La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo oxiAMO ONLUS." con la seguente dicitura "La Fondazione utilizza l'acronimo ONLUS nella denominazione in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico."
Articolo 2 secondo comma: eliminazione del riferimento alla "formazione", disposizione che pertanto assume il seguente tenore: "Essa persegue esclusivamente finalità di utilità sociale svolgendo la propria attività nel campo della cura delle neoplasie polmonari, pleuriche e timiche e delle gravi patologie polmonari che abbisognano di trapianto nei settori dell'assistenza

Registrato alla Agenzia delle Entrate di Milano 1
****
il 17/01/2017
al n. 1319
Serie 1T
Euro 200,00

sociale e socio-sanitaria, della beneficenza e del supporto alla ricerca scientifica correlate a questo gruppo di patologie."

Articolo 2 quarto e quinto comma: indicazione di quanto segue quale sola attività istituzionale della Fondazione:

"Quali attività istituzionali la Fondazione pertanto si propone:

nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria:

* dare supporto a persone che ricevono diagnosi di neoplasia polmonare, pleurica e timica e di gravi patologie polmonari informando le stesse in merito ai centri specialistici di cura ed in merito ad altre tematiche correlate alle patologie polmonari contratte";

nel settore della beneficenza:

* concedere e mettere a disposizione strumentazioni ed apparecchiature mediche ai soggetti affetti da neoplasie polmonari, pleuriche e timiche ed ai soggetti che sono in attesa o sono stati sottoposti a trapianto polmonare nei centri per la cura delle neoplasie polmonari e nei centri trapianto di polmone;

* concedere erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 460 del 4.12.1997 per la realizzazione di progetti di utilità sociale, tutto ai sensi dell'art. 10, comma 2 – bis del medesimo decreto e con le modalità attuative di cui alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 9.4.2009 n. 12/E;

nel settore della ricerca scientifica:

* promuovere studi, collaborando anche con Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni, su:

- riconoscimento dei principi biologici che sottendono la neoplasia polmonare;
- studio dei pannelli biomolecolari atti ad orientare la medicina di precisione nella neoplasia polmonare;
- rigenerazione e trattamento di organi marginali o deteriorati a scopo di trapianto;
- prevenzione e trattamento del rigetto e di tutti quei fattori che possono peggiorare l'outcome del trapianto di polmone."

ed indicazione di tutte le attività infra riportate (già indicate tra quelle istituzionali al quarto comma ed in parte al sesto comma) quali attività accessorie:

"Quali attività accessorie all'attività istituzionale, in via connessa, la Fondazione oxiAMO ONLUS si propone di**:**

* realizzare programmi che siano volti alla sensibilizzazione dell'argomento "cancro polmonare";

* tramite l'informazione specialistica e la ricerca, potenziare un movimento culturale di base che possa aiutare non solo i pazienti affetti dalla neoplasia polmonare e da gravi malattie polmonari ma anche le persone che desiderano modificare i propri stili di vita per ridurre il rischio di ammalarsi;

* sensibilizzare i donatori di organi sull'utilizzo del trapianto polmonare come trattamento dell'insufficienza respiratoria in stadio terminale di alcune patologie polmonari come BPCO, fibrosi cistica, fibrosi polmonare idiopatica;

* svolgere, con esclusione dell'esercizio di ogni attività riservata, attività di consulenza medico legale per il tramite di operatori qualificati ai soggetti affetti da neoplasia polmonare e da gravi patologie polmonari;

* gestire le attività di prevenzione e collaborare alle campagne di disassuefazione dal fumo di sigaretta ed eventuali programmi di screening anche per il tramite di forum e chat interattive;
* promuovere campagne di sensibilizzazione sulla donazione d'organi con finalità di trapianto;
* organizzare eventi e manifestazioni finalizzati alla divulgazione scientifica e/o alla raccolta fondi;
* svolgere iniziative editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani);
* attuare operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie che siano utili in funzione del perseguimento delle finalità istituzionali, ivi compreso il rilascio di garanzie sempre nei limiti di legge;
* collaborare, nelle forme ritenute di volta in volta più congrue, con enti, istituzioni, associazioni, nel settore pubblico ed in quello privato, onde assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione si propone di svolgere le proprie attività istituzionali nel rispetto delle disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti da ogni competente autorità e negli ambiti individuati conformemente alla programmazione socio sanitaria nazionale e regionale.
E' fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali."
Articolo 14, secondo comma: tra i poteri del Consiglio di amministrazione la soppressione della possibilità di deliberare promozioni del personale dipendente e la precisazione infra sottolineata:
"Esso pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
omissis
* delibera l'assunzione del personale dipendente della Fondazione, ivi compresi i Dirigenti, determinandone le retribuzioni, i provvedimenti disciplinari, le rimozioni ed i collocamenti a riposo nel rispetto dell'art. 10 comma 6 del D.Lgs. n. 460 del 4.12.1997;"
Articolo 20, quarto comma: tra i compiti del Comitato scientifico l'elaborazione dei programmi e degli obiettivi delle attività di beneficenza e non di formazione, come evidenziato con sottolineatura nel comma che qui si riporta:
"Il Comitato scientifico ha i seguenti compiti nei confronti degli altri Organi della Fondazione:
* elaborare i programmi e gli obiettivi delle attività di assistenza, beneficenza e ricerca nell'ambito delle finalità della Fondazione;
* corredare ciascuna proposta di programmi e obiettivi delle relative stime di spesa e di tempi di attuazione;
* indicare le soluzioni in relazione ai problemi di natura etica e giuridica che si presentano nell'attività di assistenza, beneficenza e ricerca, o che sono dischiusi da nuove applicazioni e terapie, avuto riguardo all'evoluzione clinica e con attinenza alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità umana.
Articolo 26, in tema di scioglimento e devoluzione del patrimonio il richiamo all'art. 3 comma 190 L. n. 662/1996
C) la Prefettura chiedeva a sua volta ulteriori modifiche riguardanti in particolare:
Finalità della Fondazione: sostituire l'attività di ricerca scientifica con l'attività di supporto alla ricerca scientifica; cassare la possibilità di

concedere garanzie.

Patrimonio: aumentarne l'importo (al fine dell'esercizio dell'attività a livello nazionale) ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e prevedere che un importo pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) costituisca un fondo di garanzia permanentemente impiegato in strumenti non di rischio (titoli di stato o polizze assicurative).

Esclusione dei Sostenitori: sostituire la causa di esclusione "condotta personale gravemente incompatibile" con "condotta contraria al dovere"

Assemblea Generale: sostituire con Assemblea dei Sostenitori, onde evitare che la dizione "Generale" possa far pensare ad un'assemblea comune dei Fondatori e dei Sostenitori.

Governance: generale revisione della *governance* onde garantire l'autonomia del Consiglio di amministrazione rispetto ai Fondatori ed ai Sostenitori con previsione che prerogativa delle distinte assemblee dei Fondatori e dei Sostenitori sia in particolare quella di nominare una parte dei Consiglieri (la minoranza, per ciascuna categoria) e che tutte le altre prerogative (in particolare approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo) siano di competenza esclusiva dell'Organo amministrativo ovvero per talune ipotesi (proposte di modifiche allo statuto o di fusione, trasformazione o scioglimento dell'ente), salva sempre la competenza esclusiva di quest'ultimo, prevedere che sia necessario acquisire il parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori.

Precisazione che, nell'ipotesi in cui la Regione Lombardia, il Policlinico di Milano e l'Ospedale San Gerardo di Monza non nominino il proprio Consigliere e non vi siano loro amministratori in *prorogatio* il Consiglio opererà nelle more con i membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori e dall'Assemblea dei Sostenitori ed inoltre che, ove i suddetti enti ospedialieri venissero meno ovvero, in mancanza di *prorogatio* dell'amministratore dagli stessi nominato, non provvedano alla designazione del loro amministratore per tre mandati consiliari consecutivi, il consigliere mancante verrà nominato dall'altro ente ospedaliero o, in mancanza di entrambi detti enti, dalla Regione Lombardia.

Comitato scientifico: previsione che un solo membro del Consiglio di amministrazione possa far anche parte del Comitato scientifico con stringenti limitazioni ai suoi poteri e previsioni di obbligo di astensione al voto nelle delibere consiliari ove sia raffigurabile un conflitto di interessi.

Regolamenti interni: precisazione che possono avere funzione meramente regolamentare.

Convocazione Consiglio: precisazione che la convocazione debba essere inviata con mezzi che diano prova certa della sua avvenuta ricezione.

Organo di controllo: previsione che i componenti dello stesso (un componente se monocratico, tre se collegiale) vengano scelti dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano tra una rosa di nomi proposti dai Fondatori in numero non inferiore al doppio dei componenti da nominare.

Norma finale: introduzione di una norma che disciplini le ipotesi di mancanza di una delle due categorie di partecipanti (Fondatori e Sostenitori) o di entrambe.

Norma transitoria: introduzione di una Norma transitoria dello Statuto in un'Appendice allo Statuto medesimo che con quest'ultimo costituisca un unico documento e che, recependo i principi sopra esposti in tema di

governance, ed in considerazione della previsione che i Consiglieri nominati in sede costitutiva restino in carica a vita, regolamenti la nomina dei Consiglieri che andranno via via sostituendo quelli a vita che per qualunque motivo cessassero dalla carica; detta Norma transitoria, cessati dalla carica tutti i Consiglieri a vita, perderà efficacia e potrà pertanto venir omessa dallo Statuto;

D) in detto atto costitutivo la comparente veniva espressamente autorizzata con firma singola ad introdurre, nei limiti di legge, tutte le eventuali modifiche all'atto costitutivo ed allegato statuto espressamente richieste dagli organi deputati alla concessione del riconoscimento

quanto sopra premesso

in accoglimento a quanto richiesto dall'Agenzia delle Entrate e dalla Prefettura, conviene quanto segue.

1.) Vengono recepite tutte le modifiche, integrazioni, precisazioni sopra precisate e richieste ai fini del riconoscimento da parte della Prefettura e del riconoscimento della qualifica di Onlus e pertanto l'atto costitutivo e lo Statuto vengono rettificati ed assumono il seguente tenore:

"**1.)** I signori **Koenig Antonella, Koenig Alessandro,** come sopra rappresentato, **Tronconi Stefano Roberto, Pirola Giuseppe, Barro Franco** e **Rosso Lorenzo Paolo Antonio** costituiscono una fondazione senza scopo di lucro rispondente ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate, denominata:

"Fondazione OXIAMO ONLUS"

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo OXIAMO ONLUS.

La Fondazione esercita le proprie attività in tutto il territorio nazionale.

2.) La **sede** della Fondazione è stabilita in Milano, via Vittor Pisani n. 20.

La Fondazione ha **durata** illimitata.

3.) La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale.

Essa persegue esclusivamente finalità di utilità sociale svolgendo la propria attività nel campo della cura delle neoplasie polmonari, pleuriche e timiche e delle gravi patologie polmonari che abbisognano di trapianto nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficienza e del supporto alla ricerca scientifica correlate a questo gruppo di patologie.

La Fondazione esercita le proprie attività in tutto il territorio nazionale.

Quali attività istituzionali la Fondazione si propone:

nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria:

* dare supporto a persone che ricevono diagnosi di neoplasia polmonare, pleurica e timica e di gravi patologie polmonari informando le stesse in merito ai centri specialistici di cura ed in merito ad altre tematiche correlate alle patologie polmonari contratte;

nel settore della beneficenza:

* concedere e mettere a disposizione strumentazioni ed apparecchiature mediche ai soggetti affetti da neoplasie polmonari, pleuriche e timiche ed ai soggetti che sono in attesa o sono stati sottoposti a trapianto polmonare nei centri per la cura delle neoplasie polmonari e nei centri trapianto di polmone;
* concedere erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti

dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a, del D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997 per la realizzazione di progetti di utilità sociale, tutto ai sensi dell'art. 10, comma 2 – bis, del medesimo decreto e con le modalità attuative di cui alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 09.04.2009 n. 12/E;

nel settore della ricerca scientifica:

* promuovere studi, collaborando anche con Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni, su:

- riconoscimento dei principi biologici che sottendono la neoplasia polmonare;
- studio dei pannelli biomolecolari atti ad orientare la medicina di precisione nella neoplasia polmonare;
- rigenerazione e trattamento di organi marginali o deteriorati a scopo di trapianto;
- prevenzione e trattamento del rigetto e di tutti quei fattori che possono peggiorare l'outcome del trapianto di polmone.

Quali attività accessorie all'attività istituzionale, in via connessa, la Fondazione OXIAMO ONLUS si propone di:

* realizzare programmi che siano volti alla sensibilizzazione dell'argomento "cancro polmonare";
* tramite l'informazione specialistica e la ricerca, potenziare un movimento culturale di base che possa aiutare non solo i pazienti affetti dalla neoplasia polmonare e da gravi malattie polmonari ma anche le persone che desiderano modificare i propri stili di vita per ridurre il rischio di ammalarsi;
* sensibilizzare i donatori di organi sull'utilizzo del trapianto polmonare come trattamento dell'insufficienza respiratoria in stadio terminale di alcune patologie polmonari come BPCO, fibrosi cistica, fibrosi polmonare idiopatica;
* svolgere, con esclusione dell'esercizio di ogni attività riservata, attività di consulenza medico legale per il tramite di operatori qualificati ai soggetti affetti da neoplasia polmonare e da gravi patologie polmonari;
* gestire le attività di prevenzione e collaborare alle campagne di disassuefazione dal fumo di sigaretta ed eventuali programmi di screening anche per il tramite di forum e chat interattive;
* promuovere campagne di sensibilizzazione sulla donazione d'organi con finalità di trapianto;
* organizzare eventi e manifestazioni finalizzati alla divulgazione scientifica e/o alla raccolta fondi;
* svolgere iniziative editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani);
* attuare operazioni immobiliari e mobiliari che siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
* collaborare, nelle forme ritenute di volta in volta più congrue, con enti, istituzioni, associazioni, nel settore pubblico ed in quello privato, onde assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione si propone di svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti da ogni competente autorità e negli ambiti individuati conformemente alla programmazione socio sanitaria nazionale e regionale.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse al fine del perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

4.) A costituire il **patrimonio iniziale** della Fondazione i Fondatori destinano alla stessa la somma complessiva di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) e precisamente:

- **Antonella Koenig**, l'importo di euro 37.400,00 (trentasettemilaquattrocento virgola zero zero);
- **Alessandro Koenig**, l'importo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);
- **Stefano Roberto Tronconi,** l'importo di euro 46.600,00 (quarantaseimilaseicento virgola zero zero);
- **Giuseppe Pirola**, l'importo di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);
- **Franco Barro**, l'importo di euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero);
- **Lorenzo Paolo Antonio Rosso**, l'importo di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

somme tutte versate presso Banca Generali Private Banking S.p.A. come risulta dalle n. 6 (sei) attestazioni rilasciate dalla predetta banca dalle quali consta che le somme depositate rimarranno depositate e vincolate sino ad avvenuto riconoscimento della Fondazione. Dette dichiarazioni si allegano al presente **sotto "A"**.

Di detta somma di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), l'importo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) costituirà un **Fondo di Garanzia** che dovrà esser permanentemente investito in valori mobiliari non di rischio (quali titoli di Stato/polizze assicurative) ed oggetto di separata indicazione in bilancio.

5.) La qui costituita Fondazione sarà retta dallo **Statuto** che consta di 27 (ventisette) articoli oltre alla Norma transitoria e che, previa lettura datane, presenti i testi, da me notaio alla comparente, al presente si allega **sotto "B"** quale sua parte integrante e sostanziale.

6.) Il **Consiglio di Amministrazione**, nominato in sede costitutiva e che rimarrà in carica a vita è composto da 6 (sei) membri nominati nelle persone dei signori:

- **Antonella Koenig**, sopra generalizzata
- **Alessandro Koenig**, nato a Milano il 17 ottobre 1967, domiciliato a Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 3, cittadino italiano, codice fiscale: KNG LSN 67R17 F205H;
- **Franco Barro**, nato a Oderzo (TV) il 17 marzo 1958, domiciliato a Milano, Viale Romagna n. 61, cittadino italiano, codice fiscale: BRR FNC 58C17 F999W;
- **Lorenzo Paolo Antonio Rosso**, nato a Forlì il giorno 11 aprile 1972, domiciliato a Milano, Via Carlo Poma 3, cittadino italiano, codice fiscale: RSS LNZ 72D11 D704U
- **Maria Grazia Dossena**, nata a Milano il 13 agosto 1962, domiciliata a Milano, via Santa Maria Valle n. 7, cittadina italiana, codice fiscale: DSS MGR 62M53 F205V;
- **Giorgio Maria Recine**, nato a Milano il 7 gennaio 1969, domiciliato a Milano, via Bernardino Ramazzini n. 9, cittadino italiano, codice fiscale: RCN GGM 69A07 F205Y.

La signora Antonella Koenig viene nominata Presidente della Fondazione.

7.) Per **l'Organo di controllo,** viene nominato un Sindaco Unico che rimarrà in carica per i primi tre esercizi nella persona del signor **Giampiero Volontè,** nato a Como il 19 gennaio 1953, domiciliato a Saronno, via Leonardo da Vinci n. 34, cittadino italiano, codice fiscale VLN GPR 53A19

C933J, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Como al n. 375/a, Revisore legale iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 63965.

8.) Gli **esercizi sociali** chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2016 (duemilasedici) e, laddove il riconoscimento intervenga dopo il 30 settembre 2016, chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2017 (duemiladiciassette).

9.) Il Presidente e ciascuno dei componenti il Consiglio di amministrazione sono espressamente delegati in via tra loro disgiunta a porre in essere tutti gli adempimenti per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, presentando in particolare l'istanza all'organo deputato al riconoscimento (Prefettura di Milano) nonchè a depositare ogni dichiarazione e/o documentazione necessaria per l'iscrizione della Fondazione all'anagrafe delle ONLUS e per ogni conseguente accreditamento anche di ordine fiscale.

Il Presidente e ciascuno dei componenti il Consiglio di amministrazione sono espressamente delegati in via tra loro disgiunta ad introdurre, nei limiti di legge, tutte le eventuali modifiche al presente atto costitutivo ed allegato statuto espressamente richieste dall'organo deputato alla concessione del riconoscimento.

****

Il presente atto portante mera rettifica del citato atto costitutivo sconta imposta di registro fissa.

Del presente, unitamente all'allegato statuto, ho dato lettura, in presenza dei testi, alla comparente che lo approva e lo sottoscrive con i testi e me notaio ad ore 10.35, omessa per sua volontà la lettura dell'altro allegato.

Consta di tre fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine dieci e sin qui della undicesima.

F.to Antonella Koenig
F.to Davide Gentili - teste
F.to Michela Mulas, teste
F.to Elena Terrenghi

Allegato "B" al n. 31656|10575 di rep.

FONDAZIONE OXIAMO ONLUS

TITOLO I
Costituzione e Sede, Finalità, Durata e Patrimonio

Art.1 - Costituzione e Sede
E' istituita la **Fondazione OXIAMO ONLUS**, quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, con **sede** in Milano, via Vittor Pisani 20.
La Fondazione utilizza l'acronimo ONLUS nella denominazione in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.
Qualora si rendesse necessario, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali, la Fondazione potrà istituire a giudizio dell'Organo Amministrativo sedi secondarie, uffici, rappresentanze purché in Italia.

Art.2 - Finalità
La Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale.
Essa persegue esclusivamente finalità di utilità sociale svolgendo la propria attività nel campo della cura delle neoplasie polmonari, pleuriche e timiche e delle gravi patologie polmonari che abbisognano di trapianto nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficienza e del supporto alla ricerca scientifica correlate a questo gruppo di patologie.
La Fondazione esercita le proprie attività in tutto il territorio nazionale.

Quali attività istituzionali la Fondazione si propone:
nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria:
* dare supporto a persone che ricevono diagnosi di neoplasia polmonare, pleurica e timica e di gravi patologie polmonari informando le stesse in merito ai centri specialistici di cura ed in merito ad altre tematiche correlate alle patologie polmonari contratte;

nel settore della beneficenza:
* concedere e mettere a disposizione strumentazioni ed apparecchiature mediche ai soggetti affetti da neoplasie polmonari, pleuriche e timiche ed ai soggetti che sono in attesa o sono stati sottoposti a trapianto polmonare nei centri per la cura delle neoplasie polmonari e nei centri trapianto di polmone;
* concedere erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lettera a, del D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997 per la realizzazione di progetti di utilità sociale, tutto ai sensi dell'art. 10, comma 2 - bis, del medesimo decreto e con le modalità attuative di cui alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 09.04.2009 n. 12/E;

nel settore della ricerca scientifica:

Michele Mulas, teste

* promuovere studi, collaborando anche con Università, enti di ricerca ed altre Fondazioni, su:
- riconoscimento dei principi biologici che sottendono la neoplasia polmonare;
- studio dei pannelli biomolecolari atti ad orientare la medicina di precisione nella neoplasia polmonare;
- rigenerazione e trattamento di organi marginali o deteriorati a scopo di trapianto;
- prevenzione e trattamento del rigetto e di tutti quei fattori che possono peggiorare l'outcome del trapianto di polmone.

Quali attività accessorie all'attività istituzionale, in via connessa, la Fondazione OXIAMO ONLUS si propone di:

* realizzare programmi che siano volti alla sensibilizzazione dell'argomento "cancro polmonare";
* tramite l'informazione specialistica e la ricerca, potenziare un movimento culturale di base che possa aiutare non solo i pazienti affetti dalla neoplasia polmonare e da gravi malattie polmonari ma anche le persone che desiderano modificare i propri stili di vita per ridurre il rischio di ammalarsi;
* sensibilizzare i donatori di organi sull'utilizzo del trapianto polmonare come trattamento dell'insufficienza respiratoria in stadio terminale di alcune patologie polmonari come BPCO, fibrosi cistica, fibrosi polmonare idiopatica;
* svolgere, con esclusione dell'esercizio di ogni attività riservata, attività di consulenza medico legale per il tramite di operatori qualificati ai soggetti affetti da neoplasia polmonare e da gravi patologie polmonari;
* gestire le attività di prevenzione e collaborare alle campagne di disassuefazione dal fumo di sigaretta ed eventuali programmi di screening anche per il tramite di forum e chat interattive;
* promuovere campagne di sensibilizzazione sulla donazione d'organi con finalità di trapianto;
* organizzare eventi e manifestazioni finalizzati alla divulgazione scientifica e/o alla raccolta fondi;
* svolgere iniziative editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani);
* attuare operazioni immobiliari e mobiliari che siano necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
* collaborare, nelle forme ritenute di volta in volta più congrue, con enti, istituzioni, associazioni, nel settore pubblico ed in quello privato, onde assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione si propone di svolgere le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti da ogni competente autorità e negli ambiti individuati conformemente alla programmazione socio sanitaria nazionale e regionale.
E' fatto espresso divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse al fine del perseguimento delle proprie

finalità istituzionali.

Art.3 - Durata
La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art.4 - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal **Fondo di dotazione** e dal **Fondo di gestione.**
Il **Fondo di dotazione** è costituito dalle attribuzioni iniziali dei Fondatori allo stesso destinate e può essere incrementato da ulteriori attribuzioni patrimoniali, anche a titolo di lascito ereditario o di legato, ad opera dei Fondatori e/o di terzi espressamente destinate al Fondo di dotazione. Un importo pari ad euro 30.000,00 costituirà il fondo di garanzia e dovrà essere permanentemente impiegato in strumenti non di rischio (quali titoli di stato o polizze assicurative).
Il **Fondo di Gestione** è costituito ed alimentato:
* dalle attribuzioni patrimoniali non espressamente destinate al Fondo di dotazione;
* dalle rendite dei beni oggetto delle attribuzioni destinate al Fondo di gestione;
* dai contributi erogati da soggetti ed enti pubblici e privati, anche in forza di convenzioni;
* dagli avanzi di gestione eventualmente derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali.
Il patrimonio della Fondazione è esclusivamente destinato al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 - Risorse per il funzionamento - Utili della gestione
Per l'adempimento ai suoi compiti la Fondazione disporrà delle seguenti entrate:
* i redditi derivanti dall'impiego del patrimonio di cui al precedente art. 4;
* i contributi pubblici e privati destinati all'attuazione delle finalità statutarie e non espressamente finalizzati all'incremento del Fondo di dotazione;
* gli utili e gli avanzi di gestione provenienti dalla sua attività.
E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO II
Fondatori e Sostenitori

Michele Mulas, teste

Esclusione e recesso

Art. 6 – Fondatori e Sostenitori

Sono Fondatori le persone fisiche indicate nell'atto di costituzione della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche che, successivamente alla costituzione ed avendo aderito alla Fondazione condividendone le finalità e contribuendo al Fondo di dotazione con un contributo non inferiore a quello annualmente determinato dall'Assemblea dei Fondatori, verranno riconosciuti tali con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori medesimi.

L'Assemblea dei Fondatori in qualunque momento può nominare partecipanti Sostenitori, persone fisiche e/o enti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, che contribuiscano alla Fondazione sul piano tecnico, scientifico, economico o relazionale.

La nomina dei Sostenitori è deliberata con decisione dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori medesimi.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione piena alle finalità della Fondazione.

Coloro che sostengono finanziariamente la Fondazione non possono ottenere la restituzione delle erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sul patrimonio.

Perdono la qualità di Sostenitori coloro che non ottemperano agli impegni assunti.

Il Consiglio di amministrazione stabilirà la procedura di ammissione dei Sostenitori; il Consiglio provvederà altresì a tenere ed aggiornare il Libro dei Fondatori ed il Libro dei Sostenitori e ad inviare alla Prefettura l'elenco completo dei membri del Consiglio di amministrazione (con specificazione della "fonte" della loro nomina) allegando i relativi verbali dell'assemblea dei Fondatori o dei Sostenitori che li ha nominati ovvero copia della nomina da parte della Regione Lombardia o degli Enti ospedalieri sopra indicati, nonché l'elenco completo dei Fondatori e dei Sostenitori ad ogni modifica della composizione anche solo di uno di tali Organi.

Articolo 7 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione procede, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, all'esclusione dei Sostenitori.

L'esclusione dei Sostenitori può avvenire per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa:

- condotta contraria al dovere di collaborazione con gli organi ed i partecipanti alla Fondazione ovvero con gli impegni assunti nei confronti della Fondazione;
- altre gravi violazioni degli obblighi previsti dallo statuto o legittimamente adottati dagli organi dell'ente.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dell'ente;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

In ogni caso il provvedimento di esclusione dovrà essere motivato, comunicato al potenziale escluso con fissazione di un termine per eventuali giustificazioni e sarà sempre salvo il ricorso da parte di quest'ultimo all'Autorità giudiziaria.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

TITOLO III
Organi

Art.8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
* l'Assemblea dei Fondatori;
* l'Assemblea dei Sostenitori;
* il Consiglio di Amministrazione;
* il Presidente della Fondazione;
* l'Organo di Controllo;
* il Comitato Scientifico.

Assemblea dei Fondatori e Assemblea dei Sostenitori

Art. 9 - Assemblea dei Fondatori

All'Assemblea dei Fondatori compete:
* la nomina dei Fondatori con la maggioranza indicata al precedente art. 6, comma 1;
* la nomina dei Sostenitori con la maggioranza indicata al precedente art. 6, comma 3;
* la nomina della metà dei membri del Consiglio di amministrazione di nomina assembleare, previa determinazione del loro numero; nel caso in cui il numero degli amministratori da nominarsi da parte delle Assemblee dei Fondatori e dei Sostenitori sia dispari, il nominativo in più sarà nominato dall'Assemblea dei Fondatori;
* la nomina del Presidente della Fondazione;

Art. 10 - Assemblea dei Sostenitori

All'Assemblea dei Sostenitori compete la nomina della metà dei membri del Consiglio di amministrazione di nomina assembleare, salvo quanto sopra previsto dall'art. 9 in caso di numero dispari dei Consiglieri.

Nel caso in cui non vi siano Sostenitori, il Consiglio di amministrazione dovrà esser composto da cinque membri e la nomina di tutti i Consiglieri di amministrazione meno tre competerà all'Assemblea dei Fondatori.

Art. 11- Convocazione

Michele Mulas, teste

L'Assemblea (dei Fondatori e dei Sostenitori) è convocata presso la sede della Fondazione o in un altro luogo comunque in Italia, dal Presidente della Fondazione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Può essere inoltre convocata quando gliene facciano richiesta un terzo dei Fondatori o un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione.
La convocazione fatta dal Presidente deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e deve essere spedita per raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 8 giorni prima dell'adunanza all'indirizzo, numero di telefax ricevente o indirizzo di posta elettronica comunicati alla Fondazione con mezzi comprovanti il ricevimento e dalla stessa acquisiti agli atti.
In mancanza delle formalità suddette, le deliberazioni si reputano regolarmente assunte quando tutti gli aventi diritto sono presenti e quando tutti gli Amministratori ed i membri l'Organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento con dichiarazioni scritte da conservarsi agli della Fondazione.

Art. 12 - Costituzione

L'Assemblea (dei Fondatori e dei Sostenitori) è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli aventi diritto.
In seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
Le adunanze sono presiedute dal Presidente della Fondazione o da chi ne fa le veci.
Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario dell'adunanza che può essere nominato anche in persona estranea agli Organi sociali.
Le deliberazioni sono prese con voto palese a maggioranza dei presenti o rappresentati, salvo quanto sopra disposto all'art. 9, commi 1 e 2 per la nomina dei Fondatori e dei Sostenitori. In caso di parità di voti, la votazione avrà esito negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione stessa.
Le votazioni che abbiano ad oggetto persone si svolgono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, all'unanimità, decida altra forma di votazione.
Ogni avente diritto può farsi rappresentare da altro avente diritto (Fondatore o Sostenitore) con delega scritta. Nessuno può essere portatore di più di due deleghe.
L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la

legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Consiglio di amministrazione

Art. 13 - Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a dodici membri nominati come segue:
a) l'Assemblea dei Fondatori determina il numero dei componenti il Consiglio e nomina la metà dei componenti lo stesso (o la metà dei componenti più uno nel caso in cui il numero dei componenti di nomina assembleare sia dispari) meno tre
b) l'Assemblea dei Sostenitori nomina l'ulteriore metà dei componenti il Consiglio (o la metà dei componenti meno uno nel caso in cui il numero dei componenti di nomina assembleare sia dispari) meno tre
c) la Regione Lombardia, il Policlinico di Milano e l'Ospedale San Gerardo di Monza nomineranno ciascuno un proprio Consigliere; fintanto che detti Enti non abbiano comunicato le proprie nomine, i consiglieri già nominati da detti Enti resteranno in *prorogatio* o, in mancanza, il Consiglio opererà nelle more con i membri nominati dall'Assemblea dei Fondatori e dall'Assemblea dei Sostenitori.
Ove, per qualunque ragione, il Policlinico di Milano o l'Ospedale San Gerardo di Monza venissero meno ovvero, in mancanza di *prorogatio* dell'amministratore dagli stessi nominato, non provvedessero alla designazione del loro amministratore per tre mandati consiliari consecutivi, il consigliere di amministrazione mancante verrà nominato dall'altro ente ospedaliero, mentre ove l'ipotesi di cui sopra ricorra sia per il Policlinico di Milano sia per l'Ospedale San Gerardo di Monza i loro consiglieri verranno nominati dalla Regione Lombardia.
Nel caso in cui non vi siano Sostenitori il Consiglio sarà composto da cinque membri e l'Assemblea dei Fondatori ne nominerà due.
Il Presidente viene nominato dal Consiglio di amministrazione.
Gli Amministratori restano in carica per 3 esercizi, cessano dalla carica con l'approvazione del Bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere riconfermati.
L'Amministratore che, senza giustificato motivo, sia assente da tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica; in questo caso, come in qualsiasi

Michele Mulas, teste

altro di vacanza di un Amministratore (per dimissioni, impedimento permanente o decesso, ecc.) il Consiglio di amministrazione provvede entro 30 giorni alla sostituzione.
Il sostituto, così cooptato, rimane in carica sino alla conclusione del termine triennale di mandato del Consiglio stesso.
Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori ovvero se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, decade l'intero Consiglio e si deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 14 - Competenze

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Esso pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
* nomina tra i propri componenti il Presidente (il Presidente della Fondazione) e può nominare un Vice Presidente;
* nomina i componenti del Comitato Scientifico che, tranne uno, dovranno esser scelti tra soggetti estranei al Consiglio medesimo; l'amministratore che sia stato altresì nominato a far parte del Comitato Scientifico non potrà esser nominato Presidente della Fondazione ed allo stesso non potrà esser conferita alcuna delega; lo stesso in caso di conflitto di interessi (ritenendosi ricorrere senz'altro conflitto di interessi ove il Consiglio sia chiamato a deliberare in ordine ad iniziative a favore o comunque rivolte anche indirettamente alla struttura presso la quale tale amministratore esercita la propria professione) dovrà astenersi dal voto;
* cura la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione avvalendosi anche dei pareri del Comitato Scientifico;
* approva i programmi di ricerca elaborati dal Comitato Scientifico;
* predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, il Progetto di Bilancio consuntivo corredato della relazione annuale sulle attività della Fondazione e lo trasmette all'Organo di Controllo;
* predispone entro il 30 settembre di ogni anno il progetto di Bilancio preventivo per l'anno successivo corredato dalla relazione programmatica delle attività, e lo trasmette all'Organo di Controllo;
* approva il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo;
* approva i regolamenti interni aventi funzione meramente regolamentare inerenti l'attività istituzionale della Fondazione;
* delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;
* delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della Fondazione;
* delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altre entità o privati, nazionali ed internazionali;
* delibera l'istituzione di contabilità separate per le imprese

strumentali direttamente esercitate;
* delibera l'assunzione del personale dipendente della Fondazione, ivi compresi i Dirigenti, determinandone le retribuzioni, i provvedimenti disciplinari, le rimozioni ed i collocamenti a riposo nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 04.12.1997;
* può rilasciare procure a dipendenti o terzi per singoli atti o categorie di atti;
* previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori, delibera le modificazioni dello Statuto, salve sempre le approvazioni da parte delle Autorità competenti;
* previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori, delibera sulla fusione, sulla trasformazione o sullo scioglimento della Fondazione nelle ipotesi di cui all'art. 25 del presente Statuto, salve sempre le approvazioni da parte delle Autorità competenti.

Art. 15 - Convocazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al trimestre, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno, in Italia.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce inoltre quando ne facciano richiesta la maggioranza degli Amministratori in carica o l'Organo di Controllo.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove eletto, o da un altro Amministratore dallo stesso incaricato. L'avviso di convocazione, trasmesso a tutti gli Amministratori e a tutti i componenti l'Organo di controllo mediante raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica purchè vi sia prova certa dell'avvenuta ricezione, deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione ed essere spedito almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine di convocazione è ridotto a 24 ore.
Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i componenti l'Organo di Controllo.

Art. 16 - Costituzione

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
La riunione può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento ed in particolare a condizione che:
a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

Michele Mulas, teste

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.
Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente se nominato, o da un altro Amministratore o da soggetto individuato tra i presenti invitati a partecipare.
Il Presidente della riunione sottoscrive i verbali con il Segretario che può essere individuato anche in un soggetto presente alla riunione e non amministratore.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, il voto del Presidente della Fondazione vale doppio; si richiama disposto dal precedente articolo 14 in ordine all'eventuale obbligo di astensione dal voto per l'amministratore che sia altresì membro del Comitato scientifico.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione. Il Presidente esercita i poteri di iniziativa necessari per il puntuale esercizio amministrativo e gestionale della Fondazione.
Egli pertanto:
* vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
* convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori e l'Assemblea dei Sostenitori proponendo le materie da trattare;
* agisce e resiste presso ogni autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando consulenti e difensori di concerto con il Consiglio di amministrazione;
* in caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario riferendo al Consiglio di amministrazione alla prima riunione successiva;
* esercita le attribuzioni e compie gli atti delegatigli dal Consiglio di amministrazione;
* propone al Consiglio di amministrazione programmi annuali e pluriennali concernenti l'attività della Fondazione;
* cura le relazioni con enti pubblici e privati, istituzioni, imprese ed ogni altro soggetto al fine di sviluppare e consolidare ogni rapporto che sia proficuo per la Fondazione;
* su parere conforme del Consiglio di amministrazione, sentito l'Organo di controllo, può delegare alcuni dei suoi poteri e corrispondentemente la rappresentanza legale della Fondazione ad altri Amministratori.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente se nominato, e in

caso di mancata nomina, dal componente più anziano in carica nel Consiglio di amministrazione; in caso di parità di carica prevale l'età.

Organo di controllo

Art. 18 - Composizione

L'Organo di controllo, a scelta dell'Assemblea dei Fondatori, potrà essere monocratico (Sindaco unico) o collegiale (Collegio dei Revisori di tre membri), composto in ogni caso da Revisori legali scelti dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano tra una rosa di nomi proposti dai Fondatori medesimi in numero non inferiore al doppio dei componenti da nominare.
In caso di nomina di un Collegio, i componenti come sopra nominati provvederanno alla prima riunione alla nomina del Presidente dell'Organo di controllo.
I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati; in attesa della nomina dei nuovi componenti restano in *prorogatio*.

Art. 19 - Competenze

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle norme di legge e regolamentari, controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, la corrispondenza dei Bilanci alle risultanze contabili, il rispetto delle norme per la redazione dei Bilanci.
L'Organo di controllo esamina il Bilancio consuntivo e quello preventivo ed esprime le sue valutazioni in apposita Relazione che viene rimessa all'Assemblea Generale.

Comitato scientifico

Art. 20 - Composizione, requisiti e funzioni

Il Comitato scientifico è composto da tre a dieci membri, nominati dal Consiglio di amministrazione tra soggetti non facenti parte del Consiglio medesimo tranne uno e tra essi il Comitato può eleggere un Presidente; il componente del Comitato Scientifico che sia altresì amministratore non potrà esser nominato Presidente della Fondazione ed allo stesso non potrà esser conferita alcuna delega.
I componenti del Comitato scientifico sono nominati tra coloro che dispongono di conoscenze ed esperienza ovvero operano nei campi di attività della Fondazione e possono essere revocati con deliberazione consigliare.
Il Comitato scientifico, organo collegiale di autoregolamentazione, si riunisce almeno una volta al trimestre, dando informazione e copia del verbale della relativa riunione al Consiglio di amministrazione.
Il Comitato scientifico ha i seguenti compiti nei confronti degli altri Organi della Fondazione:
* elaborare i programmi e gli obiettivi delle attività di assistenza, beneficienza e ricerca nell'ambito delle finalità della

Michela Mulas, teste

Fondazione;
* corredare ciascuna proposta di programmi e obiettivi delle relative stime di spesa e di tempi di attuazione;
* indicare le soluzioni in relazione ai problemi di natura etica e giuridica che si presentano nell'attività di assistenza, beneficienza e ricerca, o che sono dischiusi da nuove applicazioni e terapie, avuto riguardo all'evoluzione clinica e con attinenza alla salvaguardia dei diritti fondamentali e della dignità umana.

TITOLO IV
Emolumenti e rimborsi

Art. 21 - Emolumenti e rimborsi
Il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente ove nominato, i componenti il Consiglio di amministrazione e i componenti del Comitato scientifico, i componenti l'Organo di controllo non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

TITOLO V
Esercizio annuale e Bilancio

Art. 22 - Esercizio annuale
L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 - Bilancio consuntivo
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione approva il progetto di Bilancio consuntivo corredato della Relazione sulla gestione e lo trasmette all'Organo di controllo.
Il Progetto di Bilancio consuntivo, con la Relazione del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di Controllo debbono quindi restare depositati presso la sede della Fondazione per i successivi 30 giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio affinchè i Fondatori ed i Sostenitori possano prenderne visione.
In presenza di particolari esigenze, il termine di cui sopra potrà esser prorogato al 30 giugno di ogni anno.
Il Bilancio consuntivo è redatto e pubblicato secondo le forme tecniche stabilite e con le modalità stabilite dalla legge e dall'Autorità di vigilanza.

Art. 24 - Bilancio preventivo
Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di amministrazione approva il progetto di Bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo corredato della relazione programmatica e lo trasmette all'Organo di controllo.
Il Progetto di Bilancio preventivo, con la Relazione del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo debbono restare depositati presso la sede della Fondazione per i successivi 30

giorni dalla loro approvazione da parte del Consiglio affinchè i Fondatori ed i Sostenitori possano prenderne visione.

TITOLO VI
Controversie, scioglimento e norma finale

Art. 25 - Controversie

Ogni controversia insorta all'interno della Fondazione sarà devoluta alla decisione di un unico arbitro nominato dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Milano.
L'arbitrato, amministrato dalla medesima Camera arbitrale, è celebrato ritualmente secondo equità.
Sede dell'arbitrato è Milano.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Qualora la Fondazione venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire le proprie finalità, o si verificassero le condizioni di cui all'art. 28 c.c., il Consiglio di amministrazione, previo parere non vincolante dell'Assemblea dei Fondatori, sentito l'Organo di controllo e salve sempre le approvazioni da parte delle Autorità competenti, procederà a deliberare lo scioglimento della Fondazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori ed a devolvere il patrimonio residuo ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23.12.1996 e salva la destinazione imposta dalla legge.

Art. 27 - Norma finale

In caso di mancanza di una delle due categorie di partecipanti (Fondatori e Sostenitori) le prerogative della categoria mancante si concentreranno nella sola categoria esistente.
In caso di mancanza di Sostenitori, il Consiglio di amministrazione sarà costituito da un numero fisso di 5 membri, dei quali 2 nominati dai Fondatori ed i restanti 3 come stabilito all'art. 13 che precede.
In caso di mancanza di entrambe le categorie, tutte le prerogative delle stesse spetteranno al Consiglio di amministrazione con la sola esclusione della possibilità di nominare Sostenitori e pertanto la Fondazione cesserà di operare quale Fondazione di partecipazione; la nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione già di competenza dei Fondatori e dei Sostenitori verrà effettuata da parte del Consiglio medesimo, ferma beninteso la nomina da parte della Regione Lombardia, del Policlinico di Milano e dell'Ospedale San Gerardo di Monza di un Consigliere ciascuno.
Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge.

Michele Muler, teste

*****

Norma transitoria

Il primo Consiglio di amministrazione, nominato in sede costitutiva, è composto da:

- Antonella Koenig - Presidente a vita
- Alessandro Koenig
- Franco Barro
- Lorenzo Paolo Antonio Rosso
- Maria Grazia Dossena
- Giorgio Maria Recine

che resteranno in carica a vita

oltre ai tre Consiglieri da nominarsi da parte della Regione Lombardia, del Policlinico di Milano e dell'Ospedale San Gerardo di Monza che resteranno in carica tre esercizi.

In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di uno dei Consiglieri nominati a vita in sede costitutiva, il Consiglio provvederà alla sua cooptazione ed il Consigliere così nominato resterà in carica per la residua durata della carica dei consiglieri nominati dalla Regione Lombardia, dal Policlinico di Milano e dall'Ospedale San Gerardo di Monza; alla scadenza sarà sempre il Consiglio a provvedere alla sua conferma/sostituzione.

Dal momento in cui per qualunque ragione cesserà il terzo Consigliere di quelli nominati a vita (e così i Consiglieri a vita siano rimasti tre), alla sostituzione dei Consiglieri non a vita di nomina assembleare provvederanno le Assemblee dei Fondatori e dei Sostenitori ai sensi dell'art. 13 dello Statuto.

Fintanto che saranno in carica tre dei Consiglieri a vita il Consiglio sarà composto da nove membri, dei quali tre nominati uno dalla Regione Lombardia, uno dal Policlinico di Milano ed uno dall'Ospedale San Gerardo di Monza ed i restanti tre dalle Assemblee dei Fondatori e dei Sostenitori (od entrambi dall'Assemblea della sola categoria eventualmente esistente).

Dal momento in cui saranno rimasti in carica due dei Consiglieri a vita, il numero dei componenti il Consiglio verrà stabilito dall'Assemblea dei Fondatori e (salva sempre la durata in carica illimitata dei Consiglieri a vita) alla nomina dei Consiglieri si provvederà a norma dell'art. 13 del presente Statuto.

Michele Mulas, teste